

FISCALF@CUS

Direzione: Antonio Gigliotti

NUMERO 2 Marzo-Aprile 2021

# MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

LE RECENTI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2021

- Finanziaria, stabilità, bilancio...questione di termini o di programma? di Alessandro Squitieri
- Esonero dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti di Antonella Benedetto
- Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
  Riccardo Busia
- Gestione separata INPS: nuove aliquote per l'anno 2021 di Salvatore Cuomo e Massimiliano De Bonis
- Le altre misure di sostegno per il lavoro autonomo di Laura Palazzolo
- Clienti lavoratori autonomi: informativa sulle novità di periodo di Fabrizio Artizzu









# Finanziaria, stabilità, bilancio... questione di termini o di programma?

NUMERO 2

Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

di Alessandro Squitieri

Il Def, Documento di Economia e Finanza, con le sue note di aggiornamento, insieme alla Legge di Bilancio costituiscono gli strumenti di programmazione e di realizzazione delle politiche economiche mediante i quali un Governo pone in essere le azioni per il raggiungimento del benessere dei cittadini ed il progresso globale del Paese.

Possiamo affermare, senza timore di esser smentiti, che in particolare la legge di Bilancio è uno degli strumenti principe con il quale il Governo esplica la propria azione per perseguire gli obiettivi programmatici per i quali ha raccolto il consenso degli elettori. La via maestra di ogni esecutivo alternatosi alla guida dell'Italia dal dopoguerra ad oggi.

Quella che fino a qualche anno prendeva il nome di "legge finanziaria" (e successivamente di "legge di stabilità"), dovrebbe essere, negli obiettivi di chi la scrive, una norma di ampio respiro e di elevata visione del futuro, nel rispetto delle linee guida illustrate nel DeF.

Ma con 67 Governi insediatisi nell'arco di 75 anni, considerando anche il 2021 appena iniziato, sorge spontaneo il dubbio che questa visione assomigli più ad una chimera che ad un progetto che, nella speranza dei padri costituenti, si sarebbe dovuto rinnovare ogni quinquennio.

Accanto ad un quadro tanto desolante si aggiunge lo stucchevole compromesso al ribasso di una politica del consenso che non può permettere una gestione lungimirante del sistema paese.

Ne è riprova assoluta l'anno appena trascorso che abbiano già avuto modo di citare e definire come "il tempo del Covid".


Lotte intestine e conflitti partitici non hanno permesso di affrontare la pandemia in maniera unitaria, facendo fronte unico davanti ad una preoccupazione comune.

Una condizione che ha messo in grave difficoltà l'Italia, scuotendola fin dalle sue fondamenta, prima sotto l'aspetto sanitario e, successivamente, colpendo una economia che già in precedenza era tanto fragile quanto in bilico su di un sottile equilibrio sempre più precario.

Non si crea benessere se questa convoglia risorse solo su una parte della popolazione, non necessariamente corrispondente alla più bisognosa. Tutti vanno protetti e tutelati ed a tutti, in un sistema economico integrato e globale, deve essere concessa la possibilità di progredire e prosperare, nessuno va lasciato indietro.

Diversamente il perdurare di obiettivi personalistici della nostra classe dirigente, peggiorata, se possibile, dalla pandemia che stiamo affrontando, rischia di produrre una sempre più estesa crisi economica il cui andamento incontrollato potrebbe, nel peggiore dei casi, addirittura favorire un ritorno alle lotte di classe che credevamo esser reminiscenza del '900 appena concluso.









#### Finanziaria, stabilità, bilancio... questione di termini o di programma?

NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Un conflitto tra classi che, come oggi, sembra ripetersi agli esiti anche dei decreti succedutisi lo scorso anno per fronteggiare la pandemia e che stanno dividendo il paese tra categorie tutelate ed altre facenti parte della cosiddetta "economia di vicinato", quella che frequentiamo nel nostro quotidiano, quali il commercio al dettaglio, la ristorazione, l'intrattenimento, il turismo e tutte le loro filiere commerciali produttive e di servizio, anch'esse quasi abbandonate al proprio destino.

Non saranno gli antagonismi a facilitare produzione di ricchezza ed uno sviluppo sano del paese ma il coinvolgimento di tutti i partecipanti al grande gioco della politica, senza che qualcuno di questi ritenga di essere migliori degli altri, adoperandosi affinché le istanze delle parti trovino una comune sintesi nei testi normativi a beneficio di tutti.

Prendiamo in prestito quanto scritto (il 16 febbraio 1922) da Luigi Einaudi sul Corriera della Sera, a perenne memoria di ciò che la politica non dovrebbe mai essere: "I politici italiani, al peccato veniale di nulla sapere della tecnica e degli istituti a cui sono preposti, aggiungono per lo più il mortalissimo peccato di essere ignari eziandio della speciale loro materia che è quella politica. La preparazione che i politici italiani hanno all'alto ufficio è davvero spesso miseranda. Una proporzione smisurata di uomini di legge, raramente pari al compito di conoscitori e difensori del diritto, spesso miseri azzeccagarbugli di provincia, non pochi agitatori di professione, esperti a guidare masse nelle competizioni di classe, alcuni uomini d'affari e per uomo d'affari in Italia non s'intende spesso l'industriale o il commerciante capo di un'impresa indipendente, ma l'intermediario di favori governativi e il procacciatore di doti o di sussidi o di premi a pro di società anonime o di cooperative, che sono tutt'uno nello spillare denari ai contribuenti; ecco di quali elementi sociali è tessuto per una discreta parte il nostro parlamento".

Il lavoratore autonomo, dimenticato dai provvedimenti di emergenza e di ristoro varati dall'esecutivo negli ultimi mesi, trova finalmente menzione nella recente legge di stabilità con l'introduzione di alcune (pallide) misure, alla cui trattazione si rimanda nei successivi contributi.

Ma ancora una volta è evidente che manca la consapevolezza delle cose da fare, e del come farle!

Ma soprattutto di ciò che d'ora in avanti va assolutamente evitato.







NUMERO 2 arzo-Aprile 2021

di Antonella Benedetto

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Allo scopo di venire incontro alle notevoli difficoltà finanziarie connesse all'attuale emergenza sanitaria ed economica, tra le misure introdotte dall'ultima legge di bilancio, si evidenzia l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi dovuti da autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS ovvero alle casse di previdenza private obbligatorie. Tale agevolazione è stata, in particolare, regolata dai commi 20-22, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020 n. 322.

#### In cosa consiste

La misura è stata varata per consentire un **esonero parziale dei contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie gestite da persone giuridiche di diritto privato (di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).



Si parla di "esonero parziale" in quanto la norma ha previsto uno stanziamento fisso (un miliardo di euro) da ripartire proporzionalmente tra gli aventi diritto (e quindi presumibilmente non in grado di assicurare copertura totale dei contributi non versati).

#### Chi sono i beneficiari

Lo sgravio contributivo si rivolge ai seguenti soggetti:

- × lavoratori autonomi:
- professionisti iscritti alle casse previdenziali INPS;
- professionisti iscritti alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza (le c.d. "Casse di categoria" di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ed altri enti istituiti con decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103).



L'agevolazione si estende a medici, infermieri e altri professionisti ed operatori socio-sanitari già in quiescenza, assunti in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

#### Oggetto dell'agevolazione

Sono potenzialmente interessati all'esonero parziale sia ai contributi previdenziali versati alle casse dell'INPS, sia quelli versati alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza:

Ente di previdenza	Tipologia contribuenti
INPS	Lavoratori autonomi e professionisti senza cassa di previdenza
CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA	professionisti iscritti ad albi / ordini professionali

Si riepilogano brevemente gli ordinari obblighi di versamento dei contributi di previdenza:

#### Lavoratori autonomi che versano all'INPS

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, essi possono essere raggruppati nelle macro-categorie di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi agricoli.

L'esercizio dell'attività d'impresa implica l'obbligo di versare all'INPS i contributi previdenziali. In particolare, vanno versati:

- **contributi fissi**: dovuti per i redditi prodotti fino ad una soglia prestabilita (reddito minimo) variabile (rivalutabile) annualmente. Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:
- × 16 maggio
- × 16 agosto
- × 16 novembre
- \* 16 febbraio (dell'anno successivo)
- contributi eccedenti il minimale: il cui versamento avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito dell'anno precedente oltre eventuale un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) da conguagliare nell'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

#### Professionisti senza cassa previdenziale che versano all'INPS

I lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di autonoma cassa previdenziale sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS e al pagamento dei relativi contributi.

In tale Gestione sono iscritti (tra gli altri):

- i lavoratori autonomi;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati)

#### Professionisti con cassa professionale

I professionisti iscritti ad un albo o ordine professionale non versano contributi INPS. Difatti, ciascuna di queste categorie professionali aderisce ad una propria cassa di previdenza con regole ben precise e diverse tra loro. Pertanto, in tal caso i versamenti verranno dal professionista effettuati direttamente alla Cassa previdenziale collegata all'ordine di appartenenza.

Categorie professionali	CASSA DI PREVIDENZA
agenti e rappresentanti di commercio	ENASARCO
agrotecnici e periti agrari	ENPAIA
avvocati e procuratori legali	CNPAF
biologi	ENPAB
consulenti del lavoro	ENPACL
dottori agronomi, forestali, attuari, chimici, geologi	EPAP
dottori commercialisti	CNPADC
farmacisti	ENPAF
geometri	CIPAG
giornalisti autonomi	INPGI
infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d'Infanzia	ENPAPI
ingegneri e architetti	INARCASSA







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Categorie professionali	CASSA DI PREVIDENZA
medici	ENPAM
notai	CNN
periti industriali	EPPI
psicologi	ENPAP
ragionieri e periti commerciali	CNPR
veterinari	ENPAV



Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

#### Requisiti per l'accesso all'agevolazione

Per avvalersi dell'agevolazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- \* aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000;
- \* aver subito nel 2020 un calo di fatturato almeno pari al 33% rispetto al 2019.

Pertanto, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, dovrà essere preliminarmente verificato il reddito percepito nell'anno 2019:

- nel caso di reddito 2019 > Euro 50.000: anche in presenza di diminuzione del fatturato registrato nel 2020, non ci si potrà avvalere dello sgravio contributivo;
- in caso di reddito 2019 < o uguale a 50.000: lo sgravio contributivo è ammesso solo in presenza di un calo di fatturato almeno pari al 33%.</p>



#### Esempio: Verifica primo - requisito reddito anno precedente

	REDDITO 2019	REDDITO < € 50.000
CASO 1	Euro 60.000	NO
CASO 2	Euro 58.000	NO
CASO 3	Euro 48.000	SI
CASO 4	Euro 44.000	SI







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



#### Esempio: Verifica secondo requisito - calo del fatturato

	FATTURATO 2019	FATTURATO 2020	VARIAZIONE FATTURATO (%)	REQUISITO: FATTURATO -33%
CASO 1	Euro 110.000	Euro 65.000	- 40,91%	SI
CASO 2	Euro 98.000	Euro 80.000	- 18,37%	NO
CASO 3	Euro 108.000	Euro 85.000	- 21,30%	NO
CASO 4	Euro 94.000	Euro 60.000	- 36,17%	SI

Partendo dal requisito relativo al "calo di fatturato", è possibile escludere subito i CASI n. 2 e n. 3 in quanto lo stesso risulta inferiore al 33% richiesto dalla norma (nel caso n. 2 non risulta soddisfatto neanche il requisito reddituale).

Incrociando i dati delle tabelle inoltre dovrà escludersi dall'accesso al beneficio anche il caso 1 in quanto, pur avendo registrato un consistente calo di fatturato (40,91%), ha dichiarato un reddito per l'anno 2019 superiore al limite previsto (euro 60.000).

	1^ REQUISITO: REDDITO < € 50.000	2^ REQUISITO: FATTURATO -33%	ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
CASO 1	NO	SI	NO
CASO 2	NO	NO	NO
CASO 3	SI	NO	NO
CASO 4	SI	SI	SI

L'unico caso in cui sarà possibile richiedere lo sgravio sarà il CASO n. 4 in quanto esso presenta:

- \* il requisito del reddito 2019 (inferiore a Euro 50.000)
- il requisito del calo di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019 (pari a 36,15% e, quindi, superiore al 33% richiesto dalla normativa).



L'assenza di fatturato in entrambi gli anni non consente l'accesso all'agevolazione contributiva in quanto non si verificherebbe il richiesto requisito del "calo di fatturato" pari ad almeno il 33% rispetto all'anno precedente.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Lo sgravio si rivolge a tutti i contribuenti a prescindere dal regime fiscale adottato. Sono pertanto compresi i **contribuenti forfettari**.

Per essi, ai fini della determinazione del reddito necessario per verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti vanno considerati:

- \* il reddito prodotto nel 2019: pertanto, occorrerà computare i proventi incassati (occorre rispettare, quindi, il principio di cassa) nel periodo di interesse (anno 2019) e poi determinare il risultato economico conseguito, considerando la detrazione forfetaria dei costi;
- \* il fatturato realizzato negli anno 2019 e 2020 allo scopo di verificare se c'è stato o meno un calo di fatturato almeno pari al 33%.

#### Modalità di fruizione dell'agevolazione

Mancano ad oggi modalità ed istruzioni per l'accesso ai benefici contributivi, che andranno determinate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il prossimo 2 marzo 2021), mediante l'adozione di uno o più decreti attuativi da emanare a cura del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia.

Mediante tali decreti saranno regolamentati:

- criteri e le modalità attuative per la concessione dell'esonero;
- la quota del limite di spesa da destinare in via eccezionale ai professionisti iscritti agli enti previdenziali privati;
- i criteri di ripartizione tra gli enti stessi.



Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali ed i risultati di comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.







MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178) nasce in un contesto economico fortemente distorto dalla pandemia da SARS-CoV-2 e, con lo scopo di contrastare la crisi economica che ha travolto il sistema produttivo nazionale, introduce numerose misure agevolative a sostegno delle attività economiche fortemente provate dalla congiuntura in corso.

Con riguardo al lavoro autonomo, tra le altre misure, spicca l'introduzione dell'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa** denominata "**ISCRO**". La disposizione (contenuta nei commi da 386 a 401 dell'art. 1), varata nel tentativo di colmare l'annoso vuoto normativo sulla tutela dei lavoratori autonomi, istituisce, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, un ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.



La tutela contro la disoccupazione involontaria per i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, resta invece disciplinata dall'istituto "DIS-COLL" (art. 15, D.lgs. 22/2015).

#### Soggetti beneficiari

ISCRO è uno strumento di sostegno del reddito, erogato dall'INPS, a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che esercitano l'attività di lavoro autonomo e professionale (anche in forma associata), diversa dall'attività di impresa (come definita dal comma 1 dell'art. 53 del TUIR).

Ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata dell'INPS, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR (tra gli altri, i tributaristi, i consulenti informatici ecc.) non soggetti ad iscrizione presso Casse previdenziali private (c.d. "Professionisti senza cassa").

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è posto a carico dei lavoratori interessati (professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, incaricati delle vendite a domicilio ecc...) che sono tenuti ad effettuarla entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa in modalità telematica attraverso il servizio "Domanda d'iscrizione alla Gestione separata" sul sito istituzionale dell'INPS.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



Nonostante il menzionato obbligo di iscrizione, ad oggi non risultano sanzioni applicabili nell'ipotesi di inadempienza e, in caso di mancata iscrizione, con presenza di versamenti da parte del committente a favore di un soggetto, l'iscrizione avviene d'ufficio. Tuttavia, in assenza di iscrizione, l'INPS potrebbe avere difficoltà nell'abbinare i versamenti contributivi alla posizione previdenziale del contribuente (si veda messaggio 12976/2013, paragrafo 2, reso in ambito di collaborazioni con le Pubbliche Amministrazioni) dovute a carenze di dati nel proprio sistema informatico.

#### Requisiti

Per poter fruire del sostengo reddituale in esame, occorre rispettare i **requisiti previdenziali e reddituali** che si illustrano di seguito.

È richiesta l'iscrizione alla Gestione separata per i quattro anni antecedenti la domanda, in qualità di lavoratore autonomo con partita iva. Sono quindi esclusi i lavoratori autonomi privi di partita IVA anche se iscritti in Gestione Separata (ad esempio, amministratori di società).

Inoltre, è necessario **non essere titolari** di:

- trattamento pensionistico diretto;
- assicurazione presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Sono esclusi i professionisti ordinistici iscritti presso le rispettive casse di previdenza anche qualora









NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

risultassero contemporaneamente iscritti presso la Gestione separata (ad esempio ingegneri con duplice tutela previdenziale presso INARCASSA e presso la Gestione separata INPS per l'esercizio di attività escluse dal contributo INARCASSA).

Per le medesime ragioni (iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie), sono esclusi dalla percezione dell'ISCRO i soggetti inquadrati nella gestione dei lavoratori dipendenti, benché risultino iscritti anche nella Gestione Separata per l'esercizio di contestuale attività di lavoro autonomo.

Infine, non possono accedere a ISCRO i percettori di reddito di cittadinanza per espressa disposizione normativa (lettera a, comma 388).

Sotto il profilo reddituale sono due le precondizioni richieste. Il primo prerequisito impone che nell'anno precedente alla presentazione della domanda sia stato prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media aritmetica dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti. Pertanto, coloro che presenteranno domanda entro il prossimo 31.10.2021 dovranno dimostrare di aver subito una riduzione del reddito del 2020 pari ad almeno il 50% della media dei redditi del triennio 2017-2019. Nel proseguo della trattazione svilupperemo alcuni esempi numerici.



La norma si riferisce esclusivamente al reddito di lavoro autonomo non rilevando, pertanto, decrementi di eventuali altre tipologie di reddito (fondiari, di capitale ecc.).

Il secondo prerequisito reddituale risulta soddisfatto se, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, l'interessato ha dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente).

La norma non specifica se il limite reddituale (Euro 8.145) sia da considerarsi complessivo di qualsivoglia tipologia di provento (fondiario, di capitale, di lavoro dipendente ecc.), ovvero se vada preso in considerazione esclusivamente il reddito di lavoro autonomo prodotto. Tuttavia, nell'ottica di un'esegesi normativa che tenga conto anche di precedenti di prassi relativi ad analoghe misure di sostegno, si ritiene che il reddito massimo sia riconducibile esclusivamente a quello di lavoro autonomo soggetto ad imposizione contributiva ex L. 335/1995. Sul punto saranno necessari chiarimenti da parte degli organi competenti.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Ulteriore requisito necessario per l'accesso al trattamento assistenziale è la **piena regolarità contributiva**. Il rispetto degli obblighi di versamento contributivo è, infatti, nel fondamento del sistema previdenziale per lavoratori autonomi e imprenditori, non essendo prevista l'automaticità delle prestazioni che ricorre nel rapporto previdenziale per i lavoratori dipendenti.



Alcune condizioni necessarie per l'accesso alla prestazione devono essere mantenute anche durante il periodo di percezione dell'assegno di integrazione reddituale. A tale proposito, si fa presente che i requisiti previdenziali relativi all'assenza di trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza nonché la non iscrizione presso altra forma di previdenza obbligatoria, dovranno essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità, pena la perdita del diritto alla prestazione.



La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

#### Misura dell'indennità

L'indennità "è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate" (comma 391). La norma non brilla per chiarezza ma si ritiene che per "ultimo reddito certificato" si intenda quello derivante dalla media del triennio dell'anno antecedente la domanda. In ogni caso, il sostegno reddituale non potrà essere inferiore alla misura mensile di 250 euro né superiore a 800 euro (importi rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), erogati per sei mensilità.



La prestazione, che decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, può essere richiesta una sola volta nel corso del triennio.

#### Esempio:

Un tributarista con partita IVA e iscrizione in GS del 17.01.2017, vorrebbe presentare domanda entro il termine del 31.10.2021. I redditi del periodo di osservazione 2017-2020 sono riassunti in tabella.

Anno	2017	2018	2019	2020
Reddito	€ 22.000,00	€ 24.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00

La media del triennio 2017-2019 è 22.000; il reddito del 2020 deve: a) essere inferiore alla metà della media triennale, pari a 11.000; b) non superiore a 8.145 euro. Il nostro tributarista ha quindi il diritto a richiedere la prestazione visto il reddito del 2020 pari 8.000. Venendo al quantum dell'aspetto monetario, i calcoli possono essere riassunti nella tabella seguente.



Media triennale	€ 22.000,00
Rapporto su base semestrale	€ 11.000,00
25% del reddito semestrale	€ 2.750,00
Mensilizzazione	€ 458,00

L'importo di 458 euro verrà corrisposto per sei mensilità. Nel caso in cui il quoziente mensilizzato (reddito semestralizzato/6) fosse inferiore al minimo garantito, l'assegno verrebbe automaticamente adeguato a 250 euro. Del pari, nel caso in cui i calcoli illustrati portino ad un importo mensilizzato superiore a 800 euro, la prestazione mensile non potrà comunque superare detto limite.







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



#### **Esempio:**

Un consulente di impresa presenta il seguente quadro reddituale:



Anno	2017	2018	2019	2020
Reddito	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 8.000,00

I calcoli della prestazione monetaria evidenziano questi valori:



Media triennale	€ 45.000,00
Rapporto su base semestrale	€ 22.500,00
25% del reddito semestrale	€ 5.625,00
Mensilizzazione	€ 937,50

L'assegno da corrispondere per sei mesi verrà comunque adeguato al massimale pari a 800 euro.

#### Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dal lavoratore in modalità telematica (sulla piattaforma che sarà predisposta sul sito istituzione dell'INPS) entro il 31 ottobre di ciascuno anno per uno degli anni compresi nel triennio di vigenza della prestazione (attualmente previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023).

Nella stessa domanda dovranno essere autocertificati i requisiti di accesso alla prestazione e dei redditi prodotti nel quadriennio di osservazione. Tali dati saranno oggetto di verifiche incrociate con le risultanze dei redditi liquidati dall'Agenzia delle Entrate.

#### Aspetti fiscali e contributivi

Per espressa previsione normativa, l'ISCRO non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (comma 396).







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

L'ISCRO è irrilevante anche ai fini IRAP. Pertanto anche nell'ipotesi che il lavoratore autonomo sia dotato di autonoma organizzazione (art. 2, comma 1, D. Lgs 446/1997), situazione non molto frequente nelle realtà operativa e giuridica, l'indennità percepita non potrebbe essere assimilata a una componente positiva concorrente alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP, in quanto trattasi di integrazione reddituale.

Per il finanziamento dell'ammortizzatore sociale è stato contestualmente previsto l'innalzamento delle aliquote previdenziali per alcune categorie di iscritti alla Gestione Separata, che risultano pertanto previste nelle seguenti misure:

	-		-	
Α	•		-	ı
				ı
			-	ı
М		=	=	L
N	•		-	r
	-			۰

Categorie di contribuenti iscritti alla Gestione separata	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Professionisti titolari di P.IVA	25,98%	26,23%	26,23%
Altri iscritti soggetti alla DIS-COLL	34,23%	34,23%	34,23%
Altri iscritti non soggetti alla DIS-COLL	33,72%	33,72%	33,72%
Pensionati o titolari di altra tutela obbligatoria	24,00%	24,00%	24,00%

I percettori di ISCRO saranno destinatari di percorsi di aggiornamento professionale, secondo le modalità che saranno disciplinate mediante decretazione ministeriale.

La concessione dell'indennità da parte dell'Istituto è subordinata al monitoraggio dei limiti di spesa (70,4 milioni per l'anno 2021 - 35,1 milioni di euro per l'anno 2022–19,3 milioni di euro per l'anno 2023). E' pertanto presumibile che l'evasione delle richieste possa essere definita con criteri di priorità temporale di presentazione delle domande.





NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

di Salvatore Cuomo e Massimiliano De Bonis

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Con il varo della legge di bilancio 2021, in attesa della prevista regolamentazione interministeriale che possa avviarne la concreta attuazione, viene colmata una lacuna, quanto meno per il triennio di sperimentazione previsto (2021-2023), riferibile alla tutela sociale per la perdita del reddito di sostentamento anche in favore del lavoratore autonomo.

Nel caso specifico ci si è dedicati esclusivamente ai professionisti non iscritti ad alcuna cassa di previdenza autonoma, ma si tratta pur sempre di un passo importante nel riconoscimento del diritto alla tutela del lavoro in qualsiasi forma il medesimo venga esercitato, e non prerogativa riservata esclusivamente al lavoro dipendente (o parasubordinato).

Vanno tuttavia evidenziate anche alcune criticità della misura introdotta, che se da una parte va considerata un primo importante segno di attenzione di Governo e Parlamento verso il mondo delle partite iva, dall'altra va rilevato quanto risultino stringenti i requisiti di accesso e la portata di applicabilità circoscritta ai soli professionisti iscritti alla gestione separata e non anche a quelli assegnati alle casse previdenziali autonome di categoria.

#### **Nuove aliquote gestione separata INPS**

Va innanzitutto evidenziato che la neo introdotta misura di sostegno per i professionisti, sarà finanziata con l'aumento dell'aliquota previdenziale ai medesimi ascrivibile.

Difatti, mentre siamo tuttora in attesa del debutto effettivo dell'ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), trova viceversa immediata attuazione, a far data dal 1° gennaio 2021, l'incremento delle aliquote contributive per i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS.



Categorie di contribuenti iscritti alla Gestione separata	Anno 2020	Anno 2021
Professionisti titolari di P.IVA	25,72%	25,98%
Altri iscritti soggetti alla DIS-COLL	34,23%	34,23%
Altri iscritti non soggetti alla DIS-COLL	33,72%	33,72%
Pensionati o titolari di altra tutela obbligatoria	24,00%	24,00%







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Rispetto all'anno precedente, pertanto, risulta modificata esclusivamente l'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA a causa dell'incremento dello 0,26% destinato al finanziamento dell'ISCRO).



Restano viceversa inalterati i minimali ed i massimali di reddito sui quali viene applicata la relativa contribuzione:

- \* minimale annuale per l'accredito contributivo "pieno" Euro 15.953,00
- \* massimale sul quale applicare il prelievo contributivo-Euro 103.055,00

Come puntualizzato ancora una volta dall'istituto (circolare INPS 5 febbraio 2021, n.12), i contributi dovuti alla Gestione Separata vanno calcolati sul reddito conseguito senza doverli adeguare ad un minimale imponibile (come accade ad esempio per i contributi di lavoro dipendente). Il detto minimale opera "in senso inverso", consentendo l'accredito di un intero anno di contributi, solo al raggiungimento della soglia minima annuale prevista nelle seguenti misure:



Categorie di contribuenti iscritti alla Gestione separata	Minimale annuale per l'accredito contributivo	Aliquota contributiva	Importo minimo per accredito annuale
Professionisti titolari di P.IVA	15.953,00	25,98%	4.144,59
Altri iscritti soggetti alla DIS-COLL	15.953,00	34,23%	5.460,71
Altri iscritti non soggetti alla DIS-COLL	15.953,00	33,72%	5.379,35
Pensionati o titolari di altra tutela obbligatoria	15.953,00	24,00%	3.828,72



#### **Esempio:**

Un componente del Consiglio di amministratore di una società percepisce per il proprio mandato un importo mensile di Euro 850,00.

Il contributo versato annualmente risulterà pari ad Euro 3.491,46 (850 x 12 mesi x aliquota contributiva 34,23%).

Il minimale previsto per l'accredito di una annualità di contribuzione per l'anno 2021 risulta pari a Euro 5.460,71.

Ne consegue che il soggetto in questione vedrà la propria posizione accreditata per solo 7 mesi di contribuzione valida ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e alla DIS-COLL (disoccupazione collaboratori):

**Contribuzione minima Euro 5.460,71 / 12 = Euro 455,06** 

Contributi versati Euro 3.491,46 / 455,06 (contribuzione minima mensile) = 7,67







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

#### Tipologie di soggetti obbligati

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata, inizialmente previsto per talune categorie di liberi professionisti (soggetti per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione ad alcun ente di previdenza, quali i collaboratori coordinati e continuativi ed i venditori "porta a porta"), è stato successivamente esteso agli ulteriori soggetti sprovvisti di specifica copertura previdenziale (beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, lavoratori autonomi occasionali, volontari ecc...).

Risultano tuttavia diversificate le modalità di determinazione del contributo e la ripartizione tra il contribuente ed il committente.

Nello specifico l'onere contributivo risulta:

- a totale carico dei professionisti (titolari di Partita IVA), con facoltà di rivalsa a carico del proprio committente di una percentuale pari al 4%;
- ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, nei rapporti di collaborazione c.d. "parasubordinata" e dei rapporti di vendita a domicilio



Qualora l'onere contributivo sia ripartito tra committente e collaboratore, l'obbligo contributivo ricade sul committente (con versamento da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo la corresponsione del compenso).

I professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata, viceversa, provvedono ad autoliquidare il versamento da effettuare alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Ciò comporta che la determinazione dell'onere contributivo, risulta diversamente formalizzata in relazione alla tipologia del lavoratore, potendo pertanto essere documentalmente rappresentata:

- mediante esposizione nel "cedolino" paga di un lavoratore parasubordinato (è il caso dei c.d. "co.co.co.");
- \* con evidenza nella fattura emessa (lavoratori a domicilio) o nella nota presentata al committente







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

(lavoratore occasionale);

con mera esposizione della percentuale di rivalsa del contributo esercitata dal professionista.




#### **Esempio:**

Riprendendo l'esempio anzi descritto, verifichiamo la modalità di esposizione e determinazione del contributo dovuto.

Il reddito percepito dall'amministratore è riconducibile al rapporto di collaborazione ex co.3, art. 409 cpc.

Pertanto l'onere del versamento dell'intera quota (con rivalsa nella misura di un terzo nei confronti del lavoratore)








NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO







## Le altre misure di sostegno per il lavoro autonomo

NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

di Laura Palazzolo

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

La manovra di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178) ha, inevitabilmente, indirizzato le risorse spendibili prevalentemente nelle misure di sostegno per il lavoro, le imprese e le famiglie, per dotare il sistema paese di ulteriori strumenti utili a fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell'epidemia in corso.

Il palcoscenico delle misure introdotte è composto prevalentemente dagli interventi relativi alla "copertura" della cassa integrazione "Covid", decontribuzioni ed altri sgravi contributivi nonché prevedono una ulteriore pioggia di bonus (tra proroghe e nuove introduzioni). Tuttavia qualche comma della manovra è stato dedicato anche al lavoro autonomo, indiscutibilmente trascurato dai provvedimenti di ristoro economico susseguitesi nel corso dell'anno precedente.

Il lavoro autonomo (definito dall'art. 53 TUIR come l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività lavorative diverse da quelle di impresa o di lavoro dipendente, esercitato anche in forma associata) è caratterizzato da autonomia e libertà nella modalità di esecuzione della prestazione, indipendenza di giudizio tecnico e individuabile laddove l'aspetto artistico/intellettuale riveste un carattere rilevante e prevalente rispetto all'organizzazione e agli strumenti necessari per svolgerla.

Gli interventi più "corposi" concernono l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22) e l'indennità di continuità reddituale e operativa (comma 386-401), già trattati nei precedenti contributi editoriali, ma altre misure risultano meritevoli di disamina.

#### Credito d'imposta per i cuochi professionisti

Il panorama dei "bonus fiscali" si arricchisce del nuovo "Bonus chef" (commi da 117 a 123, art.1, Legge 178/2020) destinato ai **cuochi professionisti** che esercitano la propria attività presso alberghi e ristoranti come **lavoratori autonomi o come dipendenti**. Per i possessori di partita iva non è necessario che l'attività venga esercitata con la specifica classificazione prevista per i cuochi professionisti (codice ATECO 5.2.2.1.0).



Le professioni classificate nel "cluster" ATECO 5.2.2.1.0 dirigono la preparazione (o preparano direttamente su ordinazione del cliente) dei cibi, predispongono menu giornalieri, ordinano gli alimenti e i prodotti necessari per la cucina, si occupano della loro conservazione e sovrintendono all'igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



Risultano pertanto potenziali beneficiari del bonus anche i titolari di partita Iva che esercitano la professione con classificazione ATECO "affine" a quella dei cuochi professionisti quali:

- Tecnici della preparazione alimentare (codice 3.1.5.4.1)
- Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva (codice 5.2.2.2.1)
- Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati (codice 5.2.2.2.2)
- Personale non qualificato nei servizi di ristorazione (codice 8.1.4.2.0)

L'agevolazione, finalizzata a sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, prevede un **credito d'imposta fino al 40% del costo sostenuto** per:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- \* strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- \* partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Rientrano nell'agevolazione le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e il credito d'imposta (non imponibile ai fini IRPEF e IRAP), che spetta fino ad un importo massimo di 6.000 euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione o ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

#### Ampliamento incentivo "Resto al Sud"

Con il comma 170 (dell'art. 1, Legge 178/2020) viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari della misura c.d. "Resto al Sud" (incentivo introdotto dal D.L. n. 91/2017 e relativo alle disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) finalizzata alla promozione di nuove attività di impresa (per la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura) e **libero professionali** (per la fornitura di servizi alle imprese e alle persone), elevando a 55 anni (prima era 45) l'età massima per accedere ai contributi a fondo perduto previsti per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



Per ventiquattro comuni compresi nelle aree del cratere sismico del Centro Italia l'accesso all'incentivo "Resto al Sud" non è condizionato ad alcun limite di età:

- \* Provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice;
- **Provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco;**
- Provincia di Macerata: Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Pieve Torina, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Ussita, Valfornace, Visso;
- Provincia di Perugia: Norcia



I liberi professionisti possono accedere agli incentivi sia in forma societaria che individuale, qualora siano richiesti per lo svolgimento di una attività non analoga a quella già esercitata (va fatto riferimento alla classificazione ATECO, il cui codice deve differire a partire dalla terza cifra).

#### Proroga della moratoria dei finanziamenti

Viene dilazionata la scadenza dei finanziamenti erogati in relazione finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati in favore delle PMI e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, **arti o professioni**, di **associazioni professionali** e intermediari finanziari. Il comma 216 dispone che tali finanziamenti (lett.m del co.1, art. 13 D.L 23/2020) possano avere, a decorrere dal 1 gennaio 2021 - data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (invece di 10 anni).

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, potrà richiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni. Secondo quanto indicato nella Circolare Mediocredito Centrale n. 1 del 2021, in tal caso, per ottenere l'allungamento della durata del finanziamento, sarà necessario procedere con l'estinzione del precedente e nuova stipula, ovvero attraverso la sottoscrizione di un'appendice contrattuale che integri/modifichi i patti esistenti.

Con una ulteriore disposizione (comma 218), viene apporta una modifica per la determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

finanziamento.

Risulta inoltre **prorogata, al 30 giugno 2021**, la **moratoria straordinaria** introdotta dal decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) relativa alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari.



La proroga opera in forma automatica, salvo esplicita rinuncia che l'interessato avrebbe dovuto far pervenire entro lo scorso 31 gennaio 2021.

#### Potenziamento del Fondo di Garanzia

Proroga di sei mesi (fino al 30/6/2021) delle misure di potenziamento del Fondo di garanzia previste dal c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40) finalizzato al sostegno della liquidità delle imprese e dei professionisti in difficoltà per le conseguenze causate dall'epidemia da COVID-19.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa o il professionista ha la possibilità di ottenere finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo, senza pegni aggiuntivi, e quindi svincolandosi dai costi relativi ad eventuali fidejussioni o polizze assicurative.

#### Crediti di imposta per nuovi investimenti

Trova spazio nella manovra di bilancio, anche un nuovo incentivo agli investimenti in nuovi beni strumentali (commi 1051 e segg.) destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L'agevolazione, rivolta ad imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni di soggetti non residenti (in relazione a qualsiasi settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito adottato), è fruibile anche dagli esercenti arti e professioni, ma limitatamente ai beni ordinari (con esclusione pertanto dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0").

Sono interessati dall'agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo **16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021** (ovvero entro il 30 giugno 2022 se il relativo ordine risulta accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo al 31 dicembre 2021) nei seguenti limiti ammissibili:







NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

- \* per i beni materiali investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro;
- \* per i beni immateriali investimenti fino ad un massimo di 1 milioni di euro.

L'ammontare del credito di imposta è stabilito nelle misure del:

- 10% per l'anno 2021 (15% per gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile);
- × 6% per l'anno 2022.

Nel periodo dal 16/11/2020 al 31/12/2020 si sovrappongono le agevolazioni previste dalla Legge 160/2019 e quelle introdotte con Legge 178/2020. In assenza di specifiche disposizioni di coordinamento fra le due discipline si ritiene auspicabile un intervento ministeriale per delineare gli ambiti operativi delle due disposizioni.



Il beneficio spettante è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.







## Clienti lavoratori autonomi: informativa sulle novità di periodo

NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

di Fabrizio Artizzu

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

Una corretta conduzione dello studio professionale, prevede, tra i molteplici obiettivi da perseguire, quello di mantenere costante il livello di fidelizzazione della clientela acquisita.

Per questo motivo risulta imprescindibile provvedere ad un'adeguata informativa riguardo le novità di carattere normativo di interesse per la clientela dello studio, avendo cura di utilizzare un lessico quanto più semplice ed efficace possibile, in modo da richiamare l'attenzione del destinatario finale.

Per quanto possa sembrare più semplice e sbrigativo inoltrare al cliente circolari informative messe a disposizione dalle proprie banche dati, le stesse risultano spesso molto dispersive facendo desistere il cliente alla lettura.

Si consiglia pertanto di adottare una impostazione più diretta, selezionando esclusivamente i destinatari potenzialmente interessati dall'informazione che si vuole rendere, e limitandosi a poche essenziali nozioni, con eventuale rimando a qualsivoglia approfondimento di merito da effettuarsi mediante consulenza presso lo studio (ovvero con modalità di meeting alternative).

Le novità di periodo, tra le quali spiccano quelle introdotte con la manovra di bilancio, costituiscono un banco di prova importante per testare le procedure di comunicazione al cliente; analizziamo pertanto delle possibili informative da rendere ai clienti lavoratori autonomi.

#### Informativa al cliente relativa all'Indennità di continuità reddituale e operativa

Una delle novità principali per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS è l'istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di un ammortizzatore sociale denominato "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa".

L'informativa sarà rivolta principalmente al cliente:

- iscritto alla Gestione Separata INPS;
- non titolare di trattamento pensionistico diretto;
- non assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie (es. casse professionali);
- non beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Il canale da utilizzare per la trasmissione dell'informativa potrebbe essere un messaggio di posta elettronica, invitando il cliente a contattare lo studio per ulteriori informazioni e per valutare i requisiti







#### Clienti lavoratori autonomi: informativa sulle novità di periodo

NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO

richiesti dalla norma per accedere a tale beneficio.


Esempio:	
Studio Altezzoso  A. Cilienti autonomi e professionisti  Gentile cliente,  La Legge di Bilancio 2021, approvata il 30 dicembre 2020, ha introdotto una nuova misura a sostegno del reddito, destinata ai lavoratori autonomi che versano i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS.  L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (denominata "ISCRO") consiste in un contributo pari al 25%, su base semestrale, dell'ultim reddito certificato dall'agenzia delle entrate.  Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario rispettare determinati requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.  Vi invitiamo pertanto a contattare lo studio per ulteriori informazioni e/o per la valutazione individuale volta a stabilire l'effettiva spettanza dell'indenn Cordiali saluti.	0

# Informativa al cliente relativa all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti

Un'ulteriore misura mirata a supportare lavoratori autonomi e professionisti è l'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti, con l'esclusione dei contributi INAIL, iscritti all'INPS o presso gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

In questo caso, i clienti target dell'informativa sono:

- Lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- Professionisti iscritti a casse previdenziali obbligatorie.









#### Clienti lavoratori autonomi: informativa sulle novità di periodo

NUMERO 2
Marzo-Aprile 2021

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO



Modalità e termini verranno stabiliti con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

#### Informativa al cliente relativa all'incentivo per l'occupazione giovanile stabile

Nella Legge di Bilancio 2021 è stato incrementato, per il biennio 2021-2022, l'esonero previsto dall'art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riconoscendo uno sgravio contributivo del 100% per i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con l'esclusione dei contributi INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le sedi o unità produttive nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.



Il dipendente assunto non deve aver compiuto, alla data della prima assunzione, i 36 anni di età.

I destinatari dell'informativa sono clienti lavoratori autonomi o professionisti con personale dipendente (o che intendono procedere con nuove assunzioni).

L'informativa da inviare al cliente potrebbe essere così elaborata:

Esempio:
Da v Studio Altezzoso  A Clienti autonomi e professionisti  CG. CG. COUNTY CONTRACTOR
Gentile Cliente  La Legge di Bilancio 2021, approvata il 30 dicembre 2020, ha previsto per il biennio 2021-2022 uno sgravio contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato, di giovani under 36.  A tal proposito si informa che i seguenti soggetti assunti alle Vostre dipendenze con contratto a tempo determinato, potrebbero usufruire delle nuove agevolazioni:







# Easy! È un prodotto FISCALF@CUS°

Direzione: Antonio Gigliotti

Coordinamento scientifico ed editoriale: Massimiliano De Bonis

Numero 2 - Anno I

### Scopri i numeri precedenti. Sono in omaggio!



